



**COMMISSIONE EUROPEA**  
Direzione generale degli affari marittimi e della pesca

Politica della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero  
**Sostegno strutturale per il Mediterraneo, il Mar Nero e gli Stati membri privi di sbocchi sul mare**

Bruxelles, **19 OCT. 2017**  
MARE D2/FG

Autorità di gestione FEAMP  
Dott. Riccardo Rigillo  
Direttore Generale  
Via XX Settembre n. 20  
I- 00187 – Roma

--- via SFC 2014---

**Oggetto: Attuazione del programma operativo FEAMP 2014-2020.  
Interpretazione delle norme relativamente all'intensità di aiuto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3 del Regolamento FEAMP<sup>1</sup>.**

Rif: nota PEMAC 12816 del 19 maggio 2017 (ARES(2017) 2688674) e ulteriori chiarimenti inviati l'11 luglio 2017 via SFC2017 (ARES(2017) 3485825).

Egr. Dott. Rigillo, *Caro Riccardo,*

La ringrazio per la sua nota in riferimento nella quale chiede un chiarimento sulla definizione dei criteri all'articolo 95 paragrafo 3 del Regolamento FEAMP per i quali gli Stati membri possono applicare un'intensità di aiuto tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile dell'intervento.

A seguito dell'incontro tra i nostri servizi in sede di riunione tecnica del 2 luglio scorso a Roma, i servizi della Commissione hanno ricevuto in data 11 luglio una nota esplicativa contenente alcuni interventi per i quali l'Autorità di Gestione non è in grado di individuare i criteri adeguati ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3.

A questo proposito voglia trovare in allegato una nota che chiarisce la posizione dei servizi della Commissione sulla questione in oggetto.

Vorrei comunque attirare la sua attenzione sul fatto che, ai sensi del Trattato sull'Unione Europea, solo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente per fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Le informazioni di cui sopra sono da intendersi come linee guida nell'assistere le autorità nazionali a raggiungere una comprensione condivisa delle disposizioni del Regolamento FEAMP.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Il mio servizio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizia Benini', with a horizontal line underneath the name.

Fabrizia BENINI  
Capo Unità

Cc: Rappresentanza Permanente dell'Italia presso la UE  
Dott. Pier Paolo Fraddosio, Autorità di certificazione FEAMP  
Dott. Renzo Lolli, Autorità di Audit FEAMP

## Allegato

### **INTENSITÀ DELL'AIUTO PUBBLICO PER LE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 508/2014**

#### **1. Norme specifiche in materia di intensità dell'aiuto per le operazioni: articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014**

La decisione in merito all'intensità dell'aiuto pubblico da applicare agli interventi selezionati costituisce una responsabilità di gestione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), del regolamento recante disposizioni comuni, che dovrebbe competere all'autorità di gestione stessa o a un organismo intermedio a cui tale funzione è stata debitamente delegata in conformità dell'articolo 123, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

Le norme relative all'intensità dell'aiuto per il FEAMP sono indicate all'articolo 95. In particolare, l'autorità di gestione ha richiesto chiarimenti relativamente alle definizioni dei criteri per i quali applicare la deroga ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3 del Regolamento FEAMP che recita come segue:

"In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando:

a) l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:

i) interesse collettivo;

ii) beneficiario collettivo;

iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale;

b) quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei criteri di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati".

Ne consegue che nel caso di interventi (operazioni) attuate nell'ambito di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) vi è una maggiore flessibilità nel fornire un'intensità di aiuto in deroga al paragrafo 1 del medesimo articolo in quanto è sufficiente che sia soddisfatta solo una delle condizioni di cui sopra e che sia garantito l'accesso pubblico ai risultati.

A seguire sono indicati alcuni chiarimenti allo scopo di facilitare l'operato dell'autorità di gestione nella definizione dei tre criteri per assicurarne una corretta ed univoca interpretazione ed una adeguata trasposizione degli stessi nei bandi attuativi.

Si ricorda che nel caso il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi al fine di applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100 % della spesa ammissibile dell'intervento è sufficiente applicare la deroga al paragrafo 2, lettera a) del medesimo articolo.

#### **2. Definizione del criterio i) "interesse collettivo"**

Il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'intervento (l'operazione).

Nel caso in cui l'intervento sia attuato da un beneficiario collettivo, il criterio di "interesse collettivo" è soddisfatto quando l'intervento presenta un interesse per i membri del gruppo, o di un gruppo di parti interessate (stakeholders) o del pubblico in generale.

Il raggio di azione degli interventi dovrebbe quindi andare oltre la somma degli interessi individuali dei membri del beneficiario collettivo. Le azioni presentano pertanto un ambito più vasto rispetto a quelle normalmente intraprese dalle aziende private.

*Esempio 1: L'acquisto raggruppato (al fine di ottenere migliori condizioni commerciali) di attrezzature destinate ad essere possedute e utilizzate dai membri di un'associazione professionale o di una cooperativa non può essere considerato un'azione di interesse collettivo poiché i membri del beneficiario collettivo a cui andrebbe la proprietà delle attrezzature diverrebbero di fatto gli effettivi beneficiari. Al contrario, l'acquisto di un'attrezzatura destinata ad essere di proprietà del beneficiario collettivo (ad esempio, l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per migliorare la conservazione del prodotto ittico) per fornire servizi ai suoi membri potrebbe essere nell'interesse collettivo di questi ultimi.*

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato nell'ambito CLLD si può presentare la situazione, sebbene piuttosto rara, in cui il beneficiario non sia collettivo ma l'intervento presenti un interesse collettivo.

*Esempio 2: Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Se l'ente privato gestore del mercato non chiede un pagamento da parte degli operatori per l'eventuale utilizzo del macchinario si potrebbe configurare un interesse collettivo per l'intervento, anche se attuato da un singolo beneficiario.*

*Esempio 3: Un beneficiario ammissibile al supporto FEAMP intende acquistare un'imbarcazione per diversificare la propria attività e avere l'opportunità di organizzare visite turistiche di siti lagunari o costieri che presentano un collegamento con il retaggio culturale e il patrimonio tradizionale della pesca e dell'acquacoltura locale (ad es. siti di pesca/allevamento in lagune come lavorieri ecc., infrastrutture storiche per la gestione delle risorse idriche, zone di elevato interesse ambientale, naturale, storico ecc.).*

*Qualora l'autorità di gestione valuti che il risultato dell'intervento avrà ricadute positive sulla comunità (ad esempio un aumento delle attività turistiche con maggiori opportunità commerciali per l'intera comunità), il criterio dell'interesse collettivo può ritenersi soddisfatto.*

### **3. Definizione del criterio ii) "beneficiario collettivo"**

In questo contesto, il criterio di "beneficiario collettivo" dovrebbe essere inteso come riferito a un'organizzazione riconosciuta dall'autorità responsabile in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di parti interessate (stakeholders) o del pubblico in generale.

L'autorità di gestione dovrebbe garantire che le azioni collettive non vengano utilizzate per usufruire indebitamente delle disposizioni più favorevoli previste dal regolamento FEAMP per i beneficiari collettivi. In particolare, esse dovrebbero garantire che il beneficiario sia l'organizzazione collettiva stessa e non i suoi membri.

*Esempio 1: Il beneficiario è una cooperativa di operatori del settore pesca o acquacoltura che acquista una macchina per migliorare la conservazione del prodotto per tutti i membri della cooperativa. Nel caso ai sensi della legislazione nazionale la cooperativa in oggetto sia considerata un beneficiario collettivo, il criterio risulta*

soddisfatto. Inoltre, nel caso l'intervento presentato dalla cooperativa venga attuato nell'ambito di una strategia CLLD, l'autorità di gestione potrebbe aumentare l'intensità dell'aiuto pubblico fino al 100% a prescindere dal fatto che l'intervento abbia o meno il carattere di "interesse collettivo" e presenti o meno un carattere "innovativo".

*Esempio 2:* Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Tuttavia se l'ente privato gestore del mercato non è riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale come organismo collettivo non è possibile considerare il criterio riguardante il beneficiario collettivo come soddisfatto.

#### **4. Definizione del criterio iii) "elementi innovativi, se del caso, a livello locale"**

Non esiste una definizione comunitaria per l'innovazione in quanto tale. Tuttavia, nel definire i criteri per gli elementi innovativi, l'AG può utilizzare come orientamento l'articolo 26 del FEAMP nonché il manuale di Oslo riguardante i dati sull'innovazione, redatto dall'OCSE e utilizzato da Eurostat: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>

L'intervento deve presentare elementi innovativi, a livello locale o meno, e solo a livello locale se ciò è pertinente.

*Esempio 1:* Un intervento eseguito da una cooperativa riconosciuta dalla legislazione nazionale come organismo collettivo che acquista un'attrezzatura innovativa (così come riconosciuta dall'autorità di gestione) per migliorare il processo di trasformazione del prodotto ittico di cui beneficeranno i membri della cooperativa stessa, soddisfa in principio i tre criteri all'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) e potrebbe beneficiare di un'intensità di aiuto fino al 100%.

*Esempio 2:* nel caso l'intervento si svolga nell'ambito di una strategia CLLD e riguardi una nuova attrezzatura per la trasformazione del prodotto ittico che sia già stata utilizzata altrove nello Stato membro ma che non è presente nell'area coperta dal FLAG nel quale si trova il possibile beneficiario, l'autorità di gestione può comunque ritenere come soddisfatto il criterio al terzo capoverso dell'articolo 95 paragrafo 3, lettera a) e alzare l'intensità di aiuto fino al 100% ai sensi della deroga alla lettera b) dello stesso paragrafo, a prescindere che l'intervento abbia il carattere di interesse collettivo o che sia attuato da un beneficiario collettivo.

#### **5. Applicazione della regola generale: articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014**

Se una delle tre condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 3, lettera a), del FEAMP non è soddisfatta, o per interventi nell'ambito di una strategia CLLD nessuna delle tre condizioni è soddisfatta (e non è quindi possibile applicare la deroga all'articolo 95, paragrafo 3, lettera b), l'autorità di gestione deve applicare la regola generale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e gli Stati membri applicano un'intensità massima di aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per beneficiare di altre deroghe a norma del medesimo articolo.

A titolo di esempio, gli interventi possono beneficiare di intensità di aiuto più vantaggiose se riguardano la pesca costiera artigianale. Un elenco completo delle possibilità di deroga alla regola generale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, come ricordato dall'articolo 95, paragrafo 4.

## ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) n. 508/2014

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo: possibile aumento di	35
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento di	35
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione»: possibile aumento di	30
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione» connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	40
Interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di	20
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Infine, in caso di conformità a una o più delle condizioni dell'allegato I del regolamento FEAMP, dovrebbero essere applicate anche le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione.

Conformemente al suddetto articolo, *qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale allegato sono applicate con le modalità seguenti:*

- a) qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;*
- b) qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;*
- c) qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.*